



CONSIGLIO DI BACINO VALLE CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA

N. 7

DEL: 20/12/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE RELATIVE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE PERDITE OCCULTE E DEL FONDO PERDITE DEL GESTORE ACQUE DEL CHIAMPO

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 10:30 presso il Municipio di Arzignano convocati dal Sindaco di Arzignano, Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 13.12.2023 prot. n. 577 si è riunita l'Assemblea.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa **Alessandra Maule**.

Fatto l'appello risultano: presenti |p| - assenti |a|

a Trevisan Omar Loris	Sindaco del Comune di Altissimo
p Bevilacqua Alessia	Sindaco del Comune di Arzignano
p Beltrame Bruno	Sindaco del Comune di Brendola
p Negro Filippo	Sindaco del Comune di Chiampo
p Ferrari Elisa Maria	Sindaco del Comune di Crespadoro
a Poli Michele	Sindaco del Comune di Gambellara
p Randon Renato	Vice Sindaco delegato del Comune di Lonigo
p Magnabosco Dino	Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
p Trapula Gianfranco	Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore
p Zaffari Diego	Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
p Bauce Romina	Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino
p Bacco Adriano	Vice Sindaco delegato del Comune di San Pietro Mussolino
p Cracco Simone	Vice Sindaco delegato del Comune di Zermeghedo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule

L'ASSEMBLEA

Il Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo Alessia Bevilacqua espone quanto segue:

RICHIAMATA la nota del gestore Acque del Chiampo Spa del 28.07.2023 prot. 7093 con la quale lo stesso comunica e chiede l'approvazione delle modifiche relative al regolamento di gestione delle perdite occulte e del "fondo perdite" già approvato in sede di Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.07.2023;

CONSIDERATO che Il Regolamento costituisce un importante strumento di tutela dell'Utente, disciplinando le circostanze e le conseguenze connesse al rischio di perdite d'acqua potabile, dando possibilità di ricalcolare il consumo fatturato in caso di reali e prolungate perdite non immediatamente riscontrabili in modo diretto, prodottesi per un fatto accidentale o fortuito a valle del contatore dell'Utenza, che potrebbero determinare un elevato costo aggiuntivo a carico dell'Utente.

DATO ATTO che le modifiche sono state necessarie a seguito dell'entrata in vigore delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in particolare la delibera n. 609/2021/R/idr che introduce alcune tutele minime a favore degli Utenti in caso di perdite idriche occulte a valle del misuratore sugli impianti di responsabilità dell'Utente;

CONSIDERATO che il Gestore, con riferimento alla citata delibera ARERA, per l'accesso alle tutele minime, individua i seguenti criteri:

- per poter accedere alla tutela minima il consumo di perdita deve essere almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, intendendosi per tale il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita, relativo al medesimo periodo individuato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. In caso di nuova utenza, il consumo medio di riferimento è determinato sulla base della media della tipologia di utenza di appartenenza;
- gli Utenti potranno accedere alla tutela non prima di 3 anni dall'ultimo accesso;
- per permettere la riparazione del guasto, la tutela si applicherà fino ad un massimo di 3 mesi oltre la data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, salvo la riparazione avvenuta prima di tale termine;
- gli Utenti dovranno presentare apposito modulo "Dichiarazione perdita occulta d'acqua e richiesta ricalcolo" per la richiesta di applicazione delle tutele minime, che può essere reperito nel sito web www.acquedelchiampospa.it, unitamente a una determinata documentazione

DATO ATTO che a seguito dell'accertamento della perdita occulta rimborsabile e con riferimento alle tutele minime di prezzo per tutti gli Utenti, il Gestore prevede:

- previa dimostrazione della perdita nell'ambiente (qualora si ritenga necessario un sopralluogo di verifica, l'Utente deve consentire l'accesso al personale incaricato fino al punto oggetto della riparazione. Tale sopralluogo avverrà con appuntamento), esonero dell'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;

- per il servizio acquedotto, l'applicazione di una tariffa pari alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%.

Sempre a seguito dell'accertamento della perdita occulta rimborsabile, l'Utente potrà accedere alle modalità di rateizzazione previste dall'articolo 42 dell'allegato A alla delibera 655/2015 ARERA.

RITENUTO INOLTRE che alle tutele minime di prezzo sopra indicate, fino a diversa indicazione da parte delle Autorità di regolazione preposte, hanno diritto tutti gli Utenti del servizio idrico integrato e che le stesse attengono esclusivamente al costo derivante dal maggior consumo di acqua, nei termini sopra indicati, restando escluso ogni eventuale ulteriore onere e danno, diretto o indiretto, cagionato al Cliente o a terzi dalla perdita di acqua.

VISTO che con l'aggiornamento di detto Regolamento sono state specificate le condizioni di utilizzo per Fondo di garanzia per le perdite accidentali ovvero, per poter beneficiare dell'utilizzo dello stesso sono indispensabili le seguenti condizioni:

- Per usufruire dei benefici previsti dall'iniziativa, la quantità di acqua potabile fuoriuscita a causa della perdita occulta dovrà essere stata comunque superiore alla media dei consumi accertati e fatturati all'Utente in condizioni di normalità per uno stesso periodo temporale, con un minimo di 50 (cinquanta) metri cubi in più del consumo storico per ogni utenza.
- Nel caso in cui l'accertato maggiore consumo dipendesse effettivamente da perdite accidentali, il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà al calcolo della quantità d'acqua da fatturare nel periodo di riferimento nella seguente modalità.

In bolletta sarà addebitata una quantità di metri cubi (con l'applicazione delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione) pari al consumo storico rilevato nello stesso periodo precedente (ove possibile) applicando un coefficiente di maggiorazione pari a 1,25 per le perdite correlate ad un consumo storico di 501 metri cubi ed oltre. Il costo del volume erogato, fatta esclusione per le tariffe dei contributi UI, eccedente il consumo storico rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente, sarà coperto dal Fondo costituito con la presente iniziativa.

In caso di nuova utenza, il consumo medio di riferimento è determinato sulla base della media della tipologia di utenza di appartenenza.

- L'Utente che rilevi una perdita per la quale può beneficiare dell'utilizzo del Fondo, deve procedere alla riparazione a proprie cure e spese entro 3 mesi dalla data della fattura nella quale è stato rilevato il consumo anomalo. Per comunicare al Gestore l'avvenuta riparazione è disponibile l'apposito modulo "Dichiarazione perdita occulta d'acqua e richiesta ricalcolo bolletta".
- Qualora il Gestore ritenga necessario eseguire un sopralluogo di verifica, l'Utente deve consentire l'accesso del personale incaricato fino al punto di oggetto della riparazione. Tale sopralluogo avverrà previo appuntamento.
- Il Fondo copre esclusivamente il costo derivante da maggior consumo di acqua, restando escluso ogni eventuale ulteriore onere e danno diretto o indiretto, cagionato al Cliente o a terzi dalla fuga di acqua.
- Gli Utenti potranno accedere al Fondo non prima di 12 mesi dall'ultimo accesso. In caso di perdite occulte accidentali derivanti dalla rottura di qualsiasi componente degli impianti di

irrigazione, il limite viene ridotto ad un solo evento per utenza ogni 3 (tre) anni. Il Gestore, secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, effettua letture periodiche dei contatori e segnala eventuali consumi anomali.

CONSIDERATO CHE la quota versata da ogni utente che confluisce nel fondo perdite accidentali è pari ad euro 6,50 all'anno e che l'importo complessivo annuo versato dagli utenti copre solitamente meno della metà dell'importo effettivamente utilizzato per ristorare gli utenti stessi, comportando così un maggior costo sostenuto da Acque del Chiampo per ripristinare il fondo perdite;

VISTA la decisione di adeguare la quota annua versata da ogni utente al fondo perdite accidentali ad euro 8,00 all'anno, con decorrenza 01.01.2024;

Il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Dato atto che i Componenti concordano con la proposta su esposta, pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI N. 11

VOTANTI N. 11

FAVOREVOLI N. 11

QUOTE DI RAPPRESENTANZA PRESENTI N. 946

QUOTE A FAVORE N. 946

Pertanto,

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Udito e fatto proprio quanto precede;

VISTI gli allegati pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, "Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'esito delle votazioni sopra riportato;

D E L I B E R A

- 1) approvare l'aggiornamento Regolamento per il calcolo del consumo di acqua potabile da fatturare in caso di occasionali ed accertate perdite accidentali, come esposto in premessa e come previsto dal testo agli atti del Gestore Acque del Chiampo con decorrenza 01.01.2024;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione a Acque del Chiampo per gli adempimenti di competenza e per conoscenza a Medio Chiampo spa;
- 3) di allegare alla presente deliberazione il Regolamento di gestione delle perdite occulte e del "fondo perdite" e relativa relazione di aggiornamento ai sensi della Del. 609/2021/R/idr di Arera;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Tuel 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
Alessia Bevilacqua

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:

Favorevole.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere contabile espresso:

Non dovuto.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

CONSIGLIO DI BACINO “VALLE DEL CHIAMPO”

REGOLAMENTO PER IL CALCOLO DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE DA FATTURARE IN CASO DI OCCASIONALI ED ACCERTATE PERDITE ACCIDENTALI



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Approvato dall'Organo Amministrativo di Acque del Chiampo con delibera del	Approvato dal Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” con delibera del	In vigore dal
27/07/2023		

Sommario

Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Descrizione dell’iniziativa, oggetto e validità del Regolamento	3
Art. 3 – Utenze interessate e Utenti beneficiari	3
Art. 4 – Definizione di perdita occulta rimborsabile	3
Art. 5 – Esclusioni da perdita occulta rimborsabile	4
Art. 6 – Funzionamento generale delle Tutele Minime	4
Art. 7 – Funzionamento generale del Fondo di garanzia contro le perdite accidentali	5
Art. 8 – Costituzione del Fondo e modalità di adesione	5
Art. 9 – Decorrenza e cessazione della copertura del Fondo di garanzia contro le perdite accidentali	5
Art. 10 – Condizioni di utilizzo del Fondo di garanzia per le perdite accidentali.....	5
Art. 11 – Entrata in vigore.....	6

Art. 1 – Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

1. **Gestore del Servizio Idrico Integrato:** la società incaricata dal Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" della erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione delle infrastrutture (reti e impianti) ad esso dedicate;
2. **Utente:** il titolare beneficiario del Servizio Idrico Integrato e, in particolare, del servizio di fornitura dell'acqua potabile;
3. **Utenza Singola:** l'Utenza di una sola unità immobiliare, avente un unico Utente ed un unico contratto di fornitura;
4. **Utenza Multipla/Condominiale:** l'Utenza univoca con più unità immobiliari singole aventi un unico contratto di fornitura d'acqua potabile, eventualmente con contatori interni individuali necessari per la divisione pro-quota del consumo;
5. **Danno:** il verificarsi di un fatto avente implicazioni economiche negative, quale può essere la prolungata fuoriuscita d'acqua potabile non visibile o rilevabile, per effetto della rottura di tubazioni interrato o fatti simili;
6. **Perdite non visibili/occulte:** sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'Utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'Utente per il controllo dei beni di proprietà;
7. **Consumo Medio Giornaliero di riferimento:** è il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo individuato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
8. **Iniziativa:** la proposta del Gestore del Servizio Idrico Integrato rivolta agli Utenti normata col presente Regolamento.

Art. 2 – Descrizione dell'iniziativa, oggetto e validità del Regolamento

Con il presente Regolamento, vengono disciplinate le circostanze e le conseguenze connesse al rischio di perdite d'acqua potabile, con possibilità di accedere all'eventuale ricalcolo del consumo fatturato in caso di reali e prolungate perdite non immediatamente riscontrabili in modo diretto, prodottesi per un fatto accidentale o fortuito a valle del contatore dell'Utenza considerata, che potrebbero determinare un elevato costo aggiuntivo a carico dell'Utente.

Nello specifico sono regolamentate:

- a) Le **Tutele minime** previste in caso di "perdite idriche occulte" (denominate anche "Tutele minime" nel proseguo del Regolamento) a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'Utente disposte alla luce della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 609/2021/R/Idr;
- b) Il funzionamento dello strumento volontario **Fondo di garanzia contro le perdite accidentali** (di seguito "Fondo") per la copertura degli oneri (Acquedotto/Fognatura/Depurazione – no le componenti perequative UI) conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte avvenute lungo la rete a valle del contatore, in alternativa a quanto previsto dalle tutele minime sopra richiamate.

Il presente Regolamento ha validità pari a quella prevista nella convenzione di affidamento della gestione del servizio e potrà essere soggetto a revisione.

Art. 3 – Ambito di applicazione e Utenti beneficiari

Il presente Regolamento trova applicazione nei confronti delle Utenze ubicate presso i Comuni in cui Acque del Chiampo Spa svolge il proprio servizio.

Ad ogni effetto e conseguenza al presente Regolamento, per beneficiari devono intendersi esclusivamente gli Utenti che abbiano in corso un regolare contratto di fornitura di acqua potabile con il Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque del Chiampo Spa.

Art. 4 – Definizione di perdita occulta rimborsabile

Perché la perdita possa essere rimborsabile, in tutti i casi, deve avvenire per una causa fortuita ed involontaria, in una qualsiasi parte dell'impianto idrico a valle del contatore, in ogni caso non visibile né rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente.

La conseguente fuoriuscita d'acqua deriva pertanto da un fatto assolutamente involontario ed è causale, prolungata, accidentale, fortuita. Trattasi di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'Utente per il controllo del contatore.

Art. 5 – Esclusioni da perdita occulta rimborsabile

Sono escluse dalla definizione di perdita occulta rimborsabile, a titolo esemplificativo, le perdite ed i consumi derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie, degli impianti, degli accessori di utilizzazione degli scarichi privati come ad es. frigoriferi, autoclavi, valvole, elettrovalvole, caldaie, addolcitori, scarichi wc, galleggianti, valvole di sicurezza dei pannelli solari, elettrovalvole poste di comando negli impianti di riscaldamento e refrigeramento, ecc.), guasti conseguenti a dolo e colpa grave dell'Utente o di terzi e ogni altra perdita derivante da negligenza dell'Utente e/o proprietario dell'immobile per il controllo dei beni di proprietà.

Art. 6 – Funzionamento generale delle Tutele Minime

6.1 La Delibera ARERA n. 609/2021/R/Ildr introduce alcune tutele minime a favore degli Utenti in caso di perdite idriche occulte a valle del misuratore sugli impianti di responsabilità dell'Utente (come meglio individuate al precedente art. 1).

6.2 Il Gestore, con riferimento alla citata delibera, per l'accesso alle tutele minime, individua i seguenti criteri:

- ✓ Per poter accedere alla tutela minima il consumo di perdita deve essere almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, intendendosi per tale il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita, relativo al medesimo periodo individuato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. In caso di nuova utenza, il consumo medio di riferimento è determinato sulla base della media della tipologia di utenza di appartenenza;
- ✓ Gli Utenti potranno accedere alla tutela non prima di 3 anni dall'ultimo accesso;
- ✓ Per permettere la riparazione del guasto, la tutela si applicherà fino ad un massimo di 3 mesi oltre la data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, salvo la riparazione avvenuta prima di tale termine;
- ✓ Gli Utenti dovranno presentare apposito modulo "Dichiarazione perdita occulta d'acqua e richiesta ricalcolo" per la richiesta di applicazione delle tutele minime, che può essere reperito nel sito web www.acquedelchiampospa.it, unitamente alla documentazione sotto riportata:
 - o Relazione dettagliata e sottoscritta da tecnico abilitato relativa alla riparazione eseguita ed accorgimenti adottati per evitare il ripetersi del danno;
 - o In caso di riparazione in economia, autocertificazione dettagliata relativa alla riparazione eseguita ed accorgimenti adottati per evitare il ripetersi del danno;
 - o Ricevute di pagamento e/o fatture relative alla riparazione rilasciate da tecnico abilitato alla riparazione e/o dalle ditte intervenute per le verifiche e le riparazioni;
 - o Adeguata documentazione fotografica comprovante il danno (fotografie in cui si riconosca anche l'immobile dell'Utente o in alternativa breve filmato con i medesimi elementi);
 - o Adeguata documentazione fotografica comprovante la riparazione (fotografie in cui si riconosca anche l'immobile dell'Utente o in alternativa breve filmato con i medesimi elementi);
 - o Foto del contatore a riparazione ultimata dalla quale si evinca anche la matricola del contatore;
 - o Foto del contatore alla data di consegna della documentazione dalla quale si evinca anche la matricola del contatore;
 - o Documento di identità dell'intestatario del contratto/Legale Rappresentante.

Il tutto deve essere trasmesso via mail all'indirizzo info@acquedelchiampospa.it o consegnato presso lo sportello di Acque del Chiampo Spa, Via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano (VI) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

La mancanza di uno o più documenti fa decadere la richiesta.

6.3 A seguito dell'accertamento della perdita occulta rimborsabile e con riferimento alle tutele minime di prezzo per tutti gli Utenti, il Gestore prevede:

- Previa dimostrazione della perdita nell'ambiente (qualora si ritenga necessario un sopralluogo di verifica, l'Utente deve consentire l'accesso al personale incaricato fino al punto oggetto della riparazione. Tale sopralluogo avverrà con appuntamento), **esonero dell'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione** al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- **Per il servizio acquedotto**, l'applicazione di una tariffa **pari alla metà della tariffa base**, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, **fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%**.

6.4 Sempre a seguito dell'accertamento della perdita occulta rimborsabile, l'Utente potrà accedere alle modalità di rateizzazione previste dall'articolo 42 dell'allegato A alla delibera 655/2015 ARERA.

- 6.5 Alle tutele minime di prezzo sopra indicate, fino a diversa indicazione da parte delle Autorità di regolazione preposte, hanno diritto tutti gli Utenti del servizio idrico integrato; le stesse attengono esclusivamente al costo derivante dal maggior consumo di acqua, nei termini sopra indicati, restando escluso ogni eventuale ulteriore onere e danno, diretto o indiretto, cagionato al Cliente o a terzi dalla perdita di acqua.

Art. 7 – Funzionamento generale del Fondo di garanzia contro le perdite accidentali

Il presente Regolamento disciplina anche lo strumento volontario denominato “Fondo di garanzia contro le perdite accidentali” (di seguito “Fondo”), a copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte avvenute a valle del contatore, su impianti di responsabilità dell'Utente.

Il Gestore si obbliga a rimborsare all'Utente aderente al Fondo, alle condizioni, con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, l'addebito dei maggiori importi fatturati a fronte delle suddette perdite occulte lungo la rete a valle del contatore.

Possono aderire al Fondo tutti gli Utenti del Servizio idrico integrato come enunciato all'art. 3.

Art. 8 – Costituzione del Fondo e modalità di adesione

Il Fondo, a totale carico degli Utenti, è costituito dai contributi richiesti agli aderenti attraverso la bolletta del Servizio Idrico Integrato.

Per i nuovi Utenti, l'adesione o la non adesione viene attivata al momento della sottoscrizione del contratto. E' fatta salva la possibilità di modificare in ogni momento completando il modulo di “adesione revoca o rinuncia del fondo perdite” presente nella sezione dedicata alle perdite occulte del sito web di Acque del Chiampo Spa.. La quota di adesione verrà fatturata da parte del Gestore su base annuale con addebito in bolletta pro-die della parte di quota maturata.

L'Utente che risulti moroso nei confronti del Gestore, per bollette diverse da quella interessata dalla perdita e/o anche per utenze (cesstate e/o attive) diverse da quella aderente al Fondo, non potrà usufruire dell'abbuono fintanto che non siano stati saldati gli importi scaduti.

Art. 9 – Decorrenza e cessazione della copertura del Fondo di garanzia contro le perdite accidentali

Per i nuovi Utenti l'adesione al fondo decorre dalla data di sottoscrizione del contratto; da tale data ha effetto la copertura prestata. La copertura terminerà nel momento in cui per qualsiasi causa venga a cessare il contratto di fornitura o in caso di espressa rinuncia alla prestazione del Fondo comunicata da parte dell'Utente. La rinuncia deve avvenire in forma scritta (lettera o e-mail) con la presentazione dell'apposito “Modulo Adesione Rinuncia o Revoca al Fondo di garanzia contro le perdite accidentali”, presente nel sito web di Acque del Chiampo Spa.

Nei casi sopra indicati, l'Utente non avrà diritto al rimborso delle quote già pagate o fatturate.

In caso di precedente recesso o di non adesione iniziale al Fondo, per poter aderire, l'Utente dovrà inviare apposito “Modulo adesione rinuncia o revoca al Fondo Perdite” al Gestore, indicando la lettura del contatore. Il Gestore si riserva la possibilità di eseguire apposita verifica di lettura.

Art. 10 – Condizioni di utilizzo del Fondo di garanzia per le perdite accidentali

Per poter beneficiare dell'utilizzo del Fondo di garanzia per le perdite accidentali sono indispensabili le seguenti condizioni:

- 10.1 Per usufruire dei benefici previsti dall'iniziativa, la quantità di acqua potabile fuoriuscita a causa della perdita occulta dovrà essere stata comunque superiore alla media dei consumi accertati e fatturati all'Utente in condizioni di normalità per uno stesso periodo temporale, con un minimo di 50 (cinquanta) metri cubi in più del consumo storico per ogni utenza.
- 10.2 Nel caso in cui l'accertato maggiore consumo dipendesse effettivamente da perdite accidentali, il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà al calcolo della quantità d'acqua da fatturare nel periodo di riferimento nella seguente modalità.
- In bolletta sarà addebitata una quantità di metri cubi (con l'applicazione delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione) pari al consumo storico rilevato nello stesso periodo precedente (ove possibile) applicando un coefficiente di maggiorazione pari a 1,25 per le perdite correlate ad un consumo storico di 501 metri cubi ed oltre. Il costo del volume erogato, fatta esclusione per le tariffe dei contributi UI, eccedente il consumo storico rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente, sarà coperto dal Fondo costituito con la presente iniziativa.
- In caso di nuova utenza, il consumo medio di riferimento è determinato sulla base della media della tipologia di utenza di appartenenza.

- 10.3 L'Utente che rilevi una perdita per la quale può beneficiare dell'utilizzo del Fondo, deve procedere alla riparazione a proprie cure e spese entro 3 mesi dalla data della fattura nella quale è stato rilevato il consumo anomalo. Per comunicare al Gestore l'avvenuta riparazione è disponibile l'apposito modulo "Dichiarazione perdita occulta d'acqua e richiesta ricalcolo bolletta" per la richiesta di applicazione delle agevolazioni per perdita occulta che può essere reperito nel sito web www.acquedelchiampospa.it; il modulo dovrà essere trasmesso entro 20 giorni solari a far data dal giorno successivo a quello della riparazione a info@acquedelchiampospa.it oppure consegnato presso lo sportello di Acque del Chiampo Spa, Via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano (VI) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
- A tale comunicazione, che dà avvio alla procedura di rimborso da parte del Gestore, dovranno essere allegate:
- o Relazione dettagliata e sottoscritta da Tecnico abilitato relativa alla riparazione eseguita ed accorgimenti adottati per evitare il ripetersi del danno;
 - o In caso di riparazione in economia autocertificazione dettagliata relativa alla riparazione eseguita ed accorgimenti adottati per evitare il ripetersi del danno;
 - o Ricevute di pagamento e/o fatture relative alla riparazione rilasciate da Tecnico abilitato alla riparazione e/o dalle ditte intervenute per le verifiche e le riparazioni;
 - o Adeguata documentazione fotografica comprovante il danno (fotografie in cui si riconosca anche l'immobile dell'Utente o in alternativa breve filmato con i medesimi elementi);
 - o Adeguata documentazione fotografica comprovante la riparazione (fotografie in cui si riconosca anche l'immobile dell'Utente o in alternativa breve filmato con i medesimi elementi);
 - o Foto del contatore a riparazione ultimata dalla quale si evinca anche la matricola del contatore;
 - o Foto del contatore alla data di consegna della documentazione dalla quale si evinca anche la matricola del contatore;
 - o Documento di identità dell'intestatario del contratto/Legale Rappresentante.
- Non saranno prese in considerazione le richieste di rimborso comunicate oltre il termine di 20 giorni solari dall'esecuzione da parte dell'Utente, della riparazione del proprio impianto.
- 10.4 Qualora il Gestore ritenga necessario eseguire un sopralluogo di verifica, l'Utente deve consentire l'accesso del personale incaricato fino al punto di oggetto della riparazione. Tale sopralluogo avverrà previo appuntamento.
- 10.5 Il Fondo copre esclusivamente il costo derivante da maggior consumo di acqua, restando escluso ogni eventuale ulteriore onere e danno diretto o indiretto, cagionato al Cliente o a terzi dalla fuga di acqua.
- 10.6 Gli Utenti potranno accedere al Fondo non prima di 12 mesi dall'ultimo accesso.
- In caso di perdite occulte accidentali derivanti dalla rottura di qualsiasi componente degli impianti di irrigazione, il limite viene ridotto ad un solo evento per utenza ogni 3 (tre) anni.
- Il Gestore, secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, effettua letture periodiche dei contatori e segnala eventuali consumi anomali.
- 10.7 Verificate e riscontrate le condizioni di utilizzo previste nel presente Regolamento, il ricalcolo è determinato per l'intero importo eccedente il consumo medio tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 10.2.

Art. 11 – Entrata in vigore

Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si fa espresso rinvio ai vigenti Regolamenti in materia e, segnatamente, al "Regolamento per il Servizio di somministrazione dell'acqua potabile".

Le disposizioni di cui al presente Regolamento hanno efficacia dal giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo".